



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI  
DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO  
DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI  
UNIVERSITARI**

(emanato con D.R. n. 687 del 28/10/2013)

**INDICE**

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Funzioni e composizione del Collegio di disciplina	2
Art. 3 - Funzionamento del Collegio di disciplina	2
Art. 4 - Il procedimento disciplinare	4
Art. 5 - Illeciti disciplinari e sanzioni	6
Art. 6 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare	6
Art. 7 - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare	6
Art. 8 - Norma finale	6



### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina previsto dall'art. 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori universitari ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

### **Articolo 2 – Funzioni e composizione del Collegio di disciplina**

1. Il Collegio di disciplina, istituito ai sensi del citato art. 33 dello Statuto, nonché dell'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo, ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.

2. Il Collegio è costituito da nove componenti effettivi di cui tre professori di ruolo di prima fascia, tre professori di ruolo di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato ed in regime di impegno a tempo pieno, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna fascia. Il Collegio si articola in tre sezioni, una per ciascuna fascia. Ciascuna sezione cura l'istruttoria del procedimento disciplinare avviato nei confronti dei professori o ricercatori appartenenti alla corrispondente fascia, ed esprime in merito parere conclusivo. Ogni riferimento nelle disposizioni contenute nel presente Regolamento alle modalità di funzionamento del Collegio è da intendersi riferito al funzionamento di ogni singola sezione di esso.

3. Il *plenum* del Collegio elegge il Presidente del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori ordinari, nella prima seduta del Collegio. Ciascuna sezione elegge a sua volta al proprio interno un Responsabile.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 240 del 2010, richiamato dall'art. 33 dello Statuto di Ateneo, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

### **Articolo 3 – Funzionamento del Collegio di disciplina**

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.

2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.



3. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'Amministrazione centrale.

4. Il componente del Collegio deve astenersi:

a) se è parente o affine entro il quarto grado del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;

b) se ha un interesse personale nel procedimento o se il professore o ricercatore sottoposto a procedimento è debitore o creditore di lui o dei suoi prossimi congiunti;

c) se vi è un'inimicizia grave fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e il professore o ricercatore sottoposto a procedimento;

d) se il componente del Collegio o alcuno dei suoi prossimi congiunti è offeso dall'infrazione disciplinare;

e) se il componente del Collegio ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni.

In caso di astensione di un componente questo è sostituito dal supplente. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano.

5. Il componente del Collegio di disciplina può essere ricusato per le stesse fattispecie di cui al comma precedente.

6. La ricusazione è proposta con dichiarazione comunicata al Presidente del Collegio prima dell'adunanza fissata per l'audizione dell'incolpato. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il Presidente del Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Se è ricusato il Presidente, sull'istanza di ricusazione decide la sezione del Collegio cui il Presidente appartiene, sentito il ricusato. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con l'eventuale sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo componente supplente e il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.



8. Il Presidente del Collegio rappresenta l'organo. Spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori, fermo restando che le adunanze delle diverse sezioni sono presiedute dal rispettivo Responsabile.
9. La prima convocazione del Collegio dopo la designazione dei componenti, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato.
10. Tutti i componenti del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### **Articolo 4 – Il procedimento disciplinare**

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Per i fatti che configurino illeciti disciplinari che possano dar luogo all'irrogazione della sanzione della censura, il Rettore avvia tempestivamente, e comunque non oltre 40 giorni, la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano, fissando un congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni scritte e per la sua convocazione per la difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. Per i fatti che configurino illeciti disciplinari che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano. La contestazione di addebito si perfeziona per l'amministrazione con la consegna all'ufficio postale della relativa raccomandata o con la consegna all'interessato della raccomandata a mano. Il Rettore fissa altresì un termine, non superiore a 20 giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del docente di eventuali deduzioni scritte.
4. Entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti il Rettore, previa eventuale audizione del docente interessato, che non può avvenire prima di 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto, inoltra gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.
5. Il Presidente del Collegio, sentito il Responsabile della sezione di competenza, fissa il termine per l'audizione dell'incolpato comunque non prima dei cinque giorni lavorativi successivi.
6. All'incolpato è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia in ogni fase del procedimento disciplinare. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, il

*Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari*



professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione alla sanzione da irrogare sia, eventualmente, sull'archiviazione del procedimento disciplinare. Tale parere è tempestivamente trasmesso dal Presidente del Collegio di disciplina al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni, verificata la regolarità della procedura seguita.

7. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.

8. Il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 4 è sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del Collegio di disciplina che impediscono il suo regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

9. Ove il Collegio di disciplina ravvisi nei fatti oggetto della contestazione anche la violazione delle disposizioni del codice etico, la segnala al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 76 dello Statuto.

10. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del Collegio di disciplina, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

11. Il provvedimento è immediatamente notificato a cura del Rettore alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

12. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine è sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del Consiglio di Amministrazione che impediscono il suo regolare funzionamento.

13. In ogni caso, il procedimento disciplinare che non risulti sospeso si estingue, ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, quando sia decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

14. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

15. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

*Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari*



### **Articolo 5 – Illeciti disciplinari e sanzioni**

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nell'art. 89 del R.D. 31 agosto 1953, n.1592. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del R.D. n.1592 del 1933: la censura, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
2. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e della colpa e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
3. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
4. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

### **Articolo 6 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**

1. Il Rettore può sospendere cautelaramente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

### **Articolo 7 – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare**

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

### **Articolo 8 - Norma finale**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore; entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste in Ateneo.